

	<b>REGIONE SICILIANA</b>	
	<b>AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA</b>	
	<b>POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO”</b>	
	<b>CATANIA</b>	
	<b>CONTRATTO D’APPALTO</b>	
	<b>ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA</b>	
	<b>E POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO REI120 ED</b>	
	<b>ACCESSORI DI VARIA TIPOLOGIA IN TUTTI I PRESIDI</b>	
	<b>DELL’AZIENDA” CIG.: B2664419C1</b>	
	L’anno <b>duemilaventicinque</b> il giorno <b>__</b> del mese di <b>_gennaio_</b> , presso la sede	
	legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G: Rodolico – San	
	Marco” di Catania - via Santa Sofia 78 – C.A.P. 95123 Catania (CT), viene	
	sottoscritto, senza l’assistenza di testimoni, per avervi le parti tra di loro	
	espressamente rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della vigente	
	legge notarile, il presente contratto tra i Signori:	
	<b>Dott. SIRNA GAETANO</b> , nato a Cesarò (ME), il 28/08/1953 C.F.:	
	SRNGTN53M28C568V, domiciliato per la carica presso la sede legale	
	dell’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico - San Marco” - via Santa Sofia n°78 –	
	C.A.P.: 95123 Catania (CT), il quale, dichiara di intervenire al presente atto,	
	nella qualità di Direttore Generale, esclusivamente in nome, per conto e	
	nell’interesse della A.O.U. Policlinico “G. Rodolico San Marco” - (P.IVA:	
	04721290874), di seguito nel presente atto denominata semplicemente	
	<b>“Azienda”</b> .	
	Sig. <b>SURIANO MICHELANGELO</b> , nato a Palermo il 05/08/1964 – C.F.:	
	SRNMHL64MG273I, residente in Borgetto (PA), Via dei Tulipani n.1, il	

quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'omonima ditta Michelangelo Suriano– con sede legale in Borgetto (PA) 90042-S.S. 186 Km 25,5 snc- (P.IVA: 05585300824) di seguito nel presente atto denominata semplicemente “**Impresa**”.

### **PREMESSO**

–che con delibera n°2784 del 09/12/2024 è stata aggiudicata, tramite gara telematica su piattaforma Appalti & Contratti, la gara a procedura aperta per l'affidamento di un “Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di porte antincendio REI in tutti i presidi dell'Azienda”;

– che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti all'Impresa

### **CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art.1 – Oggetto dell'appalto, descrizione dei servizi e degli interventi programmati**

L'appalto ha per oggetto l'Affidamento della fornitura e posa in opera di porte antincendio REI in tutti i presidi dell'Azienda.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara nel loro complesso, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

–Disciplinare di GARA

–Capitolato Speciale di Appalto con allegato Elenco Prezzi;

–Offerta dell’Impresa ;

–Delibera di autorizzazione indizione procedura e di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa;

–Delibera di aggiudicazione con annesso verbale di gara;

–Certificato della C.C.I.A.A.

–Informativa antimafia rilasciata dalla BDNA;

L’Impresa formalmente si impegna a seguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto. Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

## **Art.2 – Corrispettivo dell'appalto e durata dei lavori**

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l’Impresa si impegna ad assumere le forniture in opera che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Azienda ai sensi dell’accordo stesso entro 48 mesi dalla sottoscrizione o entro il tetto di spesa sopra indicato, se raggiunto prima del limite temporale dei suddetti 48 mesi .

Il totale delle prestazioni richiedibili con i contratti/ordini applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi, già al netto del ribasso praticato sull'elenco prezzi indicato nel Capitolato Speciale di Appalto e compresi oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) avrà come limite massimo l’importo previsto nel quadro economico, cioè € 520.000,00. + IVA di cui €75.452,00 (euro settantacinquemilaquattrocentocinquantadue/00) per costo della manodopera ed €13.000,00 (euro tredicimila/00) per oneri della sicurezza entrambi non soggetti al ribasso. Il Corrispettivo dell’Appalto è determinato

applicando il ribasso unico offerto del 20,649%, ad ogni voce dell'elenco prezzi in gara.

L'Impresa non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Azienda non darà luogo ai contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico – San Marco" di Catania, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Azienda nel corso dell'Accordo Quadro.

L'Impresa è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste con affidamento di singolo contratto applicativo entro il termine stabilito nello stesso.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'Accordo Quadro.

Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto

alcuno da parte dell'Impresa di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

### **Art.3 – Pagamento del corrispettivo dell'appalto**

Il pagamento di ogni contratto applicativo verrà effettuato a stati di avanzamento, quando l'importo delle prestazioni eseguite avrà raggiunto l'importo di circa € 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto del ribasso di aggiudicazione. Ulteriori disposizioni sui di pagamento fanno riferimento all'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'emissione della regolare fattura elettronica, potrà avvenire dopo la preventiva autorizzazione del RUP sulla proposta di fatturazione e l'emissione del relativo ordine informatizzato, che dovrà essere riportato in ogni fattura elettronica, che verrà emessa durante tutta la durata dell'appalto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Azienda, e non potrà avere corso se sulla stessa non verrà apposto il visto di conformità della fornitura da parte del RUP o del DEC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati previa verifica positiva, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto:

- della conformità ai sensi dell'art. 116, comma 1, del Codice;
- della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l'acquisizione del DURC;
- dell'ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e ss.mm.e ii..

### **Art.4 – Revisione Prezzi**

Si fa presente che i prezzi saranno oggetto di revisione ai sensi del c.3, lett.b) dell'art. 60 del Codice.

#### **Art.5 – Obbligo di modifica delle prestazioni**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda potrà imporre al fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Impresa non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art.6 – Cessione del contratto**

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

#### **Art.7 – Risoluzione del contratto**

L'Azienda potrà esercitare i diritti di risoluzione ad essa riconosciuti dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'Impresa, la stessa dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti e riportati dall'Azienda, inoltre l'Azienda avrà diritto di rivalersi sulle somme dovute all'Impresa a qualsiasi titolo, in attesa della definizione dell'effettivo danno prodotto alla medesima Azienda.

La disciplina completa della risoluzione del contratto è prevista all'art.5.2 del Capitolato Speciale di Appalto

#### **Art.8 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine l'Impresa ha comunicato i seguenti dati del conto dedicato:

- Codice IBAN: IT67T0303243490010000008754

- Istituto Bancario: Credito Emiliano – filiale di Partinico (PA)

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Contratto nell'ipotesi in cui l'Impresa sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

#### **Art.9 - Penale per ritardata fornitura e posa in opera e danneggiamenti**

Fermo restando il diritto dell'Azienda a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Impresa non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle lavorazioni, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'offerta tecnica, saranno applicate le penali come previsto dall'art. 6.4 del Capitolato d'Oneri.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

#### **Art.10 – Recesso dal contratto**

L'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture effettuate.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione

all'Impresa da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

L'Impresa comunque non potrà interrompere la fornitura in opera fino a quando l'Azienda non avrà affidato ad altro Fornitore. In caso di recesso, l'Impresa avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato alla data di efficacia del recesso.

#### **Art.11 – Responsabilità**

L'impresa si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti di gara.

L'impresa è responsabile dell'esatta esecuzione della fornitura ai sensi delle norme del Codice Civile e del presente contratto, nonché delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia in oggetto, essendo perfettamente a conoscenza dei fatti dei luoghi e delle circostanze che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e che hanno determinato il prezzo ritenuto complessivamente congruo e remunerativo.

Fermo restando l'obbligo di pagamento di qualsiasi danno nel preciso ammontare riconosciuto e liquidato dall'assicurazione, l'Impresa non sarà responsabile (tranne per colpa grave o dolo) nei confronti dell'Azienda o di qualunque altra persona, per danni che non siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento come disposto dall'art. 1223 del C.C..

Ove non vietato da una norma imperativa e non derogabile di legge, qualsiasi contestazione da parte dell'Azienda nei confronti dell'Impresa decade ed è considerata inefficace se non sia stata notificata in forma scritta all'Impresa entro 60 (sessanta) giorni dalla data nella quale l'Azienda sia venuta a conoscenza dell'oggetto della contestazione stessa e, comunque, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di cessazione per qualunque causa del



contratto.

Le pattuizioni del presente articolo saranno applicabili, per espressa volontà delle Parti, anche ai collaboratori e ai fornitori dell'Impresa i quali godranno di ogni diritto, difesa, esenzione o limitazione riconosciuta alla medesima Impresa nel rispetto dei termini del presente contratto.

#### **Art.12– Personale: requisiti e obblighi**

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto alla fornitura in opera dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.

L'Impresa comunicherà per iscritto, entro dieci giorni dall'affidamento, il nome del proprio referente che sarà l'unica interfaccia con l'Azienda per quanto riguarda l'esecuzione del contratto.

L'Impresa dovrà osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

#### **Art.13 – Obblighi di riservatezza**

Ciascuna Parte avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Ciascuna Parte si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte di cui venga eventualmente in possesso, vengano

adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Ciascuna Parte sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

L'Azienda riconosce che in nessun modo e a nessun titolo il presente contratto attribuisce ad essa diritti in relazione alla proprietà intellettuale del Fornitore o a qualsiasi valore intrinseco collegato alla stessa.

#### **Art.14 – Impegni in base al protocollo di legalità**

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto della Chiesa"

l'Impresa si impegna:

- a segnalare all'Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato, addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.);

#### **Art.15 – Impegni secondo le direttive in materia di stipula di contratti**

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota dell'Assessorato della Sanità prot. 1410 del 09-01-2009 e successiva integrazione con nota prot. 1495 del 11-02-2009, il Fornitore si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art. 1341, c. 2 del C.C. di:

- denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto od eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

- rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazione assunte in conformità a quanto previsto nei punti a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

#### **Art.16 – Composizione societaria**

L'impresa resta impegnata a comunicare ogni variazione che intervenga nella compagine sociale. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla variazione intervenuta, con allegata la

relativa documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori prescrizioni comporta l'automatica la risoluzione del contratto in corso ai sensi dell'articolo 1456 del C.C..

#### **Art. 17 – Subappalto**

E' vietato il sub appalto in quanto l'impresa ha espressamente dichiarato, in sede di gara, di non volersi avvalere di tale istituto.

#### **Art.18 – Codice etico**

L'Impresa, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, fa riferimento ai valori e alle norme generali di comportamento contenuti nel proprio codice etico (il "Codice Etico") e nel modello organizzativo, pubblicato sul suo sito internet, e a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001. Con la sottoscrizione del contratto, l'Azienda dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Fornitore ed esprime la propria piena e incondizionata adesione ai principi ed alle disposizioni nello stesso previsti che, pertanto si obbliga ad osservare scrupolosamente. L'Azienda accetta che qualsiasi violazione del Codice Etico del Fornitore costituisce causa di risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.

#### **Art.19 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, la impresa, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2013, ha costituito:

a) la garanzia fideiussoria n. 2024/13/6697916, emessa dalla Italiana Assicurazioni – agenzia 842 – Partinico il 19/12/2024 per l'importo di € 10.400,00.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso

delle somme pagate in più all'impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

L'Azienda può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nelle attività connesse al presente accordo quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la Azienda si riserva il diritto di richiedere all'impresa la reintegrazione della cauzione.

B) - la polizza assicurativa prevista all'art. 117, comma 9 del D.Lgs 36/2023  
L'impresa ha presentato, ai sensi dell'art. 3.2 del Capitolato Speciale di Appalto, la seguente polizza assicurativa n.2025/25/6214165 rilasciata il 07/01/2025 dalla Italiana Assicurazioni – agenzia 842 – Partinico

#### **Art.20 – Foro competente**

È escluso di procedere al giudizio arbitrale. Si farà ricorso al giudice ordinario per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'impresa sull'interpretazione, sull'esecuzione del contratto e sulle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso del servizio che al termine del contratto, se non si sia potuta definire una via amministrativa applicando la procedura di cui all'art 210 del D.Lgs 36/2023. Il foro competente sarà quello di Catania.

Del presente contratto le Parti richiedono, solo in caso di utilizzo, all'Ufficio delle Entrate la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario IVA. Le

spese di registrazione sono a carico dell'impresa.

#### **Art.21 - Norme finali**

A seguito lettura del presente Atto le Parti l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e all'ordinamento giuridico, ed in segno di accettazione lo approvano e lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione, lo sottoscrivono in modalità elettronica

Per A.O.U Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania

Per la Ditta